



CGIL-FP



CISL-FPS



UIL-FPL



S.A.F.



Fe.D.R.O.



FeNDRES



SDIRS

Prot. 414

Cagliari, 21 settembre 2011

All'Assessore regionale del Personale

e p.c. A tutti gli iscritti e colleghi del Comparto regionale

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA RIFORMA DEL FITQ

In relazione al confronto svoltosi sulla proposta della S.V. di DDL per la riforma della l.r. n.15/65 e, di conseguenza, del funzionamento del FITQ della Regione, ed in vista dell'esame del testo da parte della Giunta regionale, queste Segreterie espongono di seguito le proprie considerazioni sull'argomento.

- PRINCIPI GENERALI

Si ritiene che il ragionamento debba tenere conto di tre categorie di dipendenti, oltre ai pensionati già beneficiari, e cioè dipendenti in servizio iscritti al 31 dicembre 2011, dipendenti in servizio ma non iscritti al Fondo, e dipendenti di futura assunzione. Per il primo gruppo, l'obiettivo deve essere quello di mantenere le prestazioni principali (assegno integrativo della pensione e indennità di fine servizio) sul modello esistente sino al 31.12.2011, con alcuni perfezionamenti tecnico-contabili indispensabili sia per correggere la spesa anomala, sia per rendere i benefici maggiormente proporzionali alle contribuzioni effettive. Per il secondo ed il terzo gruppo, occorre definire il nuovo sistema integrativo dal 1° gennaio 2012, di tipo integralmente contributivo e su base volontaria, con l'utilizzo anche dell'accantonamento per il TFR oltre che delle quote aggiuntive della Regione e del dipendente.

Per le scriventi è anche necessario stabilire l'estensione del nuovo sistema (o di altra forma perequativa) ai dipendenti delle altre Amministrazioni del Comparto non iscritti ad alcun Fondo e privi quindi di trattamenti integrativi, e valutare la soluzione più idonea per i dipendenti che, pur essendo in Amministrazioni aventi Fondi integrativi, non sono stati mai iscritti agli stessi Fondi.

Le valutazioni sono espresse anche tenendo conto dell'esigenza di assicurare la continuità di alimentazione del Fondo, per gestire in modo graduale il passaggio al nuovo sistema. Infatti, le contribuzioni degli attuali iscritti in servizio sono necessarie per mantenere il ciclo delle integrazioni acquisite dagli attuali pensionati, poi bisognerà provvedere nel tempo a consolidare il Fondo per garantire le prestazioni agli stessi attuali iscritti (in presenza di una progressiva diminuzione delle contribuzioni per effetto dei pensionamenti dei medesimi), ed in parallelo si dovrà avviare la nuova gestione per il personale finora escluso e per i nuovi assunti dal 1 gennaio 2012, con un sistema in equilibrio automatico.

Inoltre, valutando le previsioni del DDL in tema di assegno integrativo e premettendo di considerare imprescindibile al riguardo la tutela dei diritti acquisiti al 31.12.2011, queste Segreterie apprezzano per tale motivo la finalità dell'art.4 bis, la cui stesura deve essere però meglio chiarita, in particolare rispetto alla necessità di tenere conto, nella giusta misura, dei diritti di una parte consistente degli attuali iscritti, che non raggiungono i 15 anni di contribuzione alla data prima indicata. Si osserva anche che non può essere ignorata l'esigenza di un immediato correttivo rispetto al fenomeno del forte aumento, negli ultimi anni, degli importi delle principali prestazioni del FITQ (assegno integrativo della pensione ed indennità di fine servizio, trattata poi all'art.8), per commisurare in maniera più congrua l'entità delle stesse prestazioni alle effettive contribuzioni e rendere più sostenibile l'importo

degli obblighi che il Fondo deve assumere, per la “cristallizzazione” e l’indennità di fine servizio di cui all’art.8, nei riguardi dei dipendenti già iscritti al 31.12.2011. Rispetto sempre agli articoli 4 e 4 bis in materia di assegno integrativo della pensione, queste Segreterie propongono inoltre, in alternativa all’ipotesi di “cristallizzazione” al 31.12.2011 e contestuale adesione al nuovo conto individuale dal 1.1.2012, la possibilità di tenere in vita l’assegno integrativo della pensione anche per gli anni successivi al 1.1.2012, rendendolo indipendente dal futuro trattamento Inpdap e legandolo invece agli anni di effettiva contribuzione al Fondo. Chiaramente, trattandosi di un nuovo sistema rispetto a quello dell’attuale L.R. 15/65, l’adesione deve essere volontaria; questa scelta deve essere possibile anche per gli iscritti che, pur non avendo 15 anni di iscrizione al 31.12.2011, sono in grado di maturare tale periodo minimo prima di andare in pensione.

- ADEGUAMENTO PRESTAZIONI

A) CRISTALLIZZAZIONE E NUOVO ASSEGNO INTEGRATIVO DELLA PENSIONE

Ritenendo come si è già detto inderogabile il mantenimento dei diritti acquisiti al 31.12.2011, e sembrando congrua in tal senso la norma relativa alla “cristallizzazione” dell’art. 4 bis, si chiede l’introduzione della possibilità di scegliere per il futuro, ovviamente a parità di contribuzione, tra il percorso previsto nel DDL (Cristallizzazione e nuovo Conto individuale) e quello dalle scriventi proposto (nuovo Assegno integrativo della pensione). In questo senso, si propone di prevedere, dal 1° gennaio 2012, un criterio di determinazione dell’importo del nuovo Assegno non più in relazione all’entità della pensione Inpdap, ma in funzione degli anni contribuzione al Fondo. Mantenendo alcuni riferimenti dell’attuale articolo 4 della LR. 15/65 (requisito di almeno 15 anni di versamento per beneficiarne e concetto di rapporto con l’ultima retribuzione annua percepita), si deve stabilire una scala percentuale equilibrata e graduale che dia da un lato certezza ai dipendenti di ottenere un corrispettivo equo, e dall’altro lato determini valori ragionevoli e sostenibili per il FITQ., in relazione anche alla sempre minore entità delle pensioni Inpdap e delle liquidazioni ex Inadel. Anche in questo caso, è necessario abbinare al nuovo metodo di determinazione sopra descritto, la modifica della base di calcolo finora utilizzata, in particolare per quanto riguarda la parte di retribuzione collegata agli incarichi di posizione organizzativa ed all’indennità di funzione dirigenziale.

B) INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO

Si ritiene possibile mantenere il sistema dell’articolo 8 dell’attuale LR. n.15/65 fino al 31 dicembre 2011, provvedendo anche in questo caso alla modifica della base di calcolo finora utilizzata, per gli stessi motivi già illustrati riguardo l’assegno integrativo. In relazione agli obblighi derivanti dalla legge n.122/2010, si prende atto della necessità di introdurre per tutti, dal 1° gennaio 2012, il sistema del TFR di cui all’art.2120 del codice civile, ma si chiede precisa assicurazione circa il mantenimento del regime di parziale esenzione fiscale per l’indennità di fine servizio oggi operante. Ciò in quanto non viene meno la particolare natura giuridica del FITQ. Inoltre il passaggio al TFR di tipo privatistico deve comportare l’eliminazione del contributo a carico dei dipendenti (stimabile nel 2%, sulla base dell’aliquota per il TFS ex Inadel).

- MISURE DI COMPENSAZIONE

Come si è già detto, appare equo individuare opportune forme di compensazione per i dipendenti che, pur essendo stati da tempo inquadrati nel ruolo regionale, non sono mai stati iscritti al Fondo. Può ipotizzarsi il riconoscimento di un “bonus” (a carico della Regione) sui relativi conti individuali da istituire dal 1.1.2012.

- CARATTERISTICHE DEL NUOVO SISTEMA

Si ritiene condivisibile la proposta relativa al nuovo sistema dal 1 gennaio 2012, come delineata nell’articolo 2 e seguenti della bozza di DDL, precisando che per le scriventi (a parte le specifiche ipotesi per il personale già iscritto prima esaminate) ad esso devono poter aderire su base volontaria i colleghi non iscritti ed i dipendenti di nuova assunzione. Come si è già osservato, è importante definire gli aspetti relativi al regime fiscale e all’auspicabile mantenimento dei vantaggi oggi

riconosciuti al riguardo al FITQ. Pare opportuno anche valutare la possibilità di confermare, all'articolo 3, la prestazione relativa alle sovvenzioni straordinarie per gravi infortuni o malattie del dipendente o dei familiari, e per il decesso di familiari a carico. Nella prospettiva dalle nostre OO.SS. auspicata, di prosecuzione "perfezionata" dell'attribuzione dell'assegno integrativo della pensione agli attuali iscritti, l'istituzione del nuovo sistema deve rappresentare inoltre l'occasione per risolvere alcune situazioni relative a dipendenti che sono stati iscritti al Fondo in età tale da non poter raggiungere (nel residuo periodo di lavoro in Regione) il requisito minimo di contribuzione (15 anni) per avere diritto alla stessa prestazione. Quindi va prevista la possibilità di opzione per il nuovo sistema, al 31 dicembre 2011, a favore dei dipendenti con iscrizione al Fondo inferiore ai 10 anni, con contestuale conferimento del 50% dei contributi versati, e opportunamente rivalutati, ai nuovi conti individuali.

- NUOVO ORGANO DI INDIRIZZO E CONTROLLO

E' necessario stabilire una nuova configurazione dell'Organo di amministrazione, che assicuri la composizione paritaria tra rappresentanti dell'Amministrazione regionale e rappresentanti dei dipendenti iscritti in servizio, attraverso la presenza di tutte le OO.SS. rappresentative.

- ESTENSIONE NEL COMPARTO

Si ritiene indispensabile prevedere l'estensione del nuovo sistema alle Amministrazioni regionali prive di fondo integrativo, negli stessi termini stabiliti per la Regione. Per quanto riguarda l'altra casistica di personale finora escluso nell'ambito di Agenzie ed Enti, e cioè dipendenti acquisiti negli ultimi anni e non iscritti ai fondi aziendali esistenti, per diversi motivi, occorre valutare se introdurre anche in tali realtà il nuovo sistema dei conti individuali, e trovare comunque opportune soluzioni.

LE SEGRETERIE REGIONALI

CGIL.FP
Antonio Cois

CISL-FPS
Davide Paderi


UIL-FPL
Giampaolo Spanu

S A F
Gavino Farina

FEDRO
Antonello Troffa

FENDRES
Gianni Aramu

SDIRS
Tiziana Zucca



Sostituisce l'originale (art. 6, comma 2, legge 412/1991)